



**COMUNE DI CANEGRATE**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158

DETERMINAZIONE N. 64 /TRIAP

Imp.

del **22 APR. 2021**

**OGGETTO:** Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, posizione giuridica ed economica C1 a valere sul piano assunzionale 2021/2023.

Il sottoscritto Enrico Cozzi, Responsabile dell'Area tributi personale demografici;

Visto il Bilancio 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 02.03.2021, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il PEG 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2021

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

**PREMESSO**

che con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 31/03/2021 è stato approvato il nuovo piano triennale dei fabbisogni 2021/2023 rimodulando la dotazione organica dell'ente in base ai fabbisogni programmati ai sensi del DM 17.03.2020;

che con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 31/03/2021 sono state dettate le seguenti linee di indirizzo:

copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di cat. C, profilo professionale "istruttore tecnico", presso l'Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente – servizio ambiente, a far data dal 01 maggio 2021, da seguire nell'ordine proposto:

- attivazione dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001: trasmissione comunicazione alle apposite strutture previste dalla normativa;
- contestuale applicazione art. 3, comma 61, L. 350/2003: ricorso a graduatorie di altre amministrazioni, previo accordo;
- applicazione art. 35 del D.Lgs. 165/2001: espletamento concorso pubblico, eventualmente anche in accordo con altri enti, con modalità da remoto, previa individuazione di apposita società;

l'assunzione avverrà nel rispetto della normativa vigente, secondo le priorità di legge;

che, ai fini della presente assunzione occorre osservare quanto segue:

che la Funzione Pubblica in data 08/05/2018 ha emanato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

che le succitate linee di indirizzo in particolare al punto 2.2 disciplinano la "garanzia degli equilibri di finanza pubblica in termini di vincoli finanziari";

che i prospetti inerenti il controllo dei succitati vincoli è stato predisposto dai Servizi Finanziari ed è conservato agli atti del Servizio Risorse Umane;

che dai succitati prospetti si evince che il Piano triennale dei fabbisogni è redatto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione;

Visto l'art. 33 del D.L. 34/2019 che statuisce quanto segue: "1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono

incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.

2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.”;

che in data 08.06.2020 il Ministero dell'Interno ha emanato la relativa Circolare applicativa ad oggetto: "Circolare sul Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”;

Considerato che la nuova succitata normativa non ha abrogato le disposizioni che seguono e per le quali se ne attesta il rispetto, come meglio di seguito specificato con i relativi nuovi allegati;

Considerato che la Legge, 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019 disciplina all'art. 1 commi da 819 a 826 il concorso degli enti locali e delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820-826 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi degli art. 117 c. 3 e 119 c. 2 della Costituzione);

In particolare:

cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pertanto gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali hanno la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle

disposizioni previste dal d.lgs 118/2011 in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali;

l'equilibrio finanziario è dato dal risultato di competenza dell'esercizio non negativo sulla base del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;

non è più previsto il prospetto allegato al bilancio di previsione che accerti la verifica del rispetto del saldo;

Considerato che, sulla base di quanto sopra, vista la nota della Responsabile dell'Area contabilità e programmazione economica, allegata al presente atto, risulta rispettata la verifica degli equilibri (allegato e);

Che l'art. 1, ai commi 557 e seguenti, della L. 296/2006, testualmente recita:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] ABROGATO;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;"

Atteso che il valore medio della spesa di personale calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006 (triennio 2011/2013) è pari ad Euro 1.831.558,43, che corrisponde alla massima spesa potenziale;

Atteso che, il rispetto dell'art. 1, comma 557-quater, della succitata Legge si evince nei valori di seguito riportati, derivanti dalle previsioni di Bilancio:

Spesa di personale anno 2021 Euro 1.804.816,17;

Spesa di personale anno 2022 Euro 1.813.201,69;

Spesa di personale anno 2023 Euro 1.809.232,69

Media triennio 2021/2023 Euro 1.809.083,52, inferiore pertanto alla media del triennio 2011/2013 pari ad Euro 1.831.558,43;

Atteso che, in applicazione delle deroghe di cui al DM 17/03/2020 ed alla relativa Circolare applicativa che prevede che "la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296", il rispetto dell'art. 1, comma 557-quater, della succitata Legge è come di seguito garantito:

Spesa di personale anno 2021 Euro 1.720.742,64 (importo calcolato al lordo delle assunzioni effettuate per sostituzione delle cessazioni anni precedenti e al netto degli spazi finanziari calcolati per nuove assunzioni ai sensi del DM 17/03/2020);

Spesa di personale anno 2022 Euro 1.813.201,69 (importo comprensivo delle assunzioni dell'annualità precedente);

Spesa di personale anno 2023 Euro 1.809.232,69 (importo derivante dagli anni precedenti);

Media triennio 2021/2023 Euro 1.781.089,34, inferiore pertanto alla media del triennio 2011/2013 pari ad Euro 1.831.558,43;

Visto il prospetto, agli atti del Servizio Risorse Umane, dal quale risulta quanto segue:

- il Comune di Canegrate si classifica nella fascia f) dell'art. 3 del succitato DM;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, per l'anno 2021, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 25,37% , pertanto, in applicazione dell'art. 4, comma 1, l'Ente risulta virtuoso;
- il margine di sostenibilità finanziaria per l'anno 2021 è pari ad Euro 124.379,41 (con una spesa massima di personale calcolata in Euro 2.061.522,45);
- per l'anno 2021 non risultano applicabili gli ulteriori incrementi previsti dall' art. 5 del succitato DM, poiché il calcolo della sostenibilità finanziaria di Euro 124.379,41 raggiunge la spesa massima di personale;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, per l'anno 2022, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 27,76%, pertanto, l'Ente si colloca nella fascia intermedia relativamente ai valori soglia del DM, ed ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo DM gli Enti non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, alla data di assunzione della presente deliberazione, per l'anno 2023, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 27,76% , pertanto, l'Ente si colloca nella fascia intermedia relativamente ai valori soglia del DM, ed ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo DM gli Enti non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

che le ulteriori norme da rispettare al fine di giungere all'assunzione dell'unità di cat. C1, istruttore amministrativo, sono le seguenti:

- art. 1, Legge, 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019: risultano rispettati gli equilibri di Bilancio;
- art. 9, c. 1- quinquies, del D.L. n. 113/2016: Bilancio approvato nei termini previsti dalla vigente normativa e trasmesso nei termini alla BDAP;
- art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008: crediti certificati;
- D.Lgs. 267/2000: l'Ente non si trova in stato di dissesto e deficiarietà strutturale;
- art. 48, 1 comma, del D.Lgs. 198/2006: l'Ente con deliberazione GC n. 172 del 02/12/2020 ha approvato il piano triennale azioni positive 2021/2023;

- - D.Lgs. 150/2009: l'Ente con deliberazione GC n 25 del 10/03/2021 ha approvato il piano della performance per il triennio 2021/2023;
- - art. 33 del D.Lgs. 165/2001: con deliberazione n. 44 del 31.03.2021 la Giunta ha preso atto che non vi sono nell'Ente dipendenti in soprannumero, né in eccedenza e pertanto non ha avviato procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- - art. 6 e art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001: con la succitata deliberazione n. 44 la Giunta ha approvato la modifica al piano dei fabbisogni 2021/2023;
- - art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006: l'Ente garantisce il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della succitata norma;
- - rispetto degli spazi di cui al DM 17/03/2020 e relativa circolare applicativa;

che l'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, in particolare al comma 1, statuisce quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste";

che l'art. 3 comma 61 della Legge 23 dicembre 2003 n. 350 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

che la magistratura contabile (per tutte Sezione Regionale Corte dei Conti Umbria, delibera n. 124/2003) è intervenuta sulla corretta applicazione dell'art. 9 della legge n. 3/2003 e dell'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, ossia sul tema dell'utilizzo delle graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, stabilendo che tale accordo, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura alla "indizione della procedura concorsuale";

Che l'art. 1, commi 147-149, della L. 160/2019 dispongono quanto segue:

"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione.»

Che l'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;

Che con determinazione n. 60/TRIAP del 09/04/2021 stato dato avvio al procedimento per l'assunzione di n. 1 unità di personale inquadrata in cat. giuridica ed economica C1, profilo professionale istruttore tecnico presso l'Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente – servizio ambiente, a far data dal 1 maggio 2021;

Che la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è stata inviata in data 22/03/2021, prot. n. 5426, che in data 23/03/2021 ha dato esito negativo, comunicato da Polis Lombardia con nota prot. 55505 e che sono trascorsi i n. 15 giorni previsti dal medesimo provvedimento;

Che, in merito all'utilizzo delle graduatorie di altri Enti per assunzioni a tempo indeterminato anno 2021, vi sono alcuni pareri contrastanti di varie Corti dei Conti, e che si ritiene di considerare quanto di seguito riportato:  
i commi 361 e 365 della L. 145/2018 sono stati abrogati dalla L. 160/2019 ed il comma 363 della medesima L. 145/2018, che non è stato abrogato, è da ritenersi tuttavia un "rafforzativo" dei commi precedenti e pertanto non più applicabile;

Che in data 05/03/2021, il Comune di Cesate ha trasmesso, con nota nostro prot. n. 4402, l'assenso all'accordo all'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di "geometra" categoria giuridica ed economica C1, approvata dal Comune medesimo con determinazione n. 72/2021 del 02/03/2021;

che il profilo professionale richiesto dal Comune di Canegrate – istruttore tecnico – risulta equipollente al profilo professionale di cui alla graduatoria approvata dal Comune di Cesate;

Che il Comune di Canegrate ha verificato la disponibilità all'assunzione degli idonei contattati;

Che, sulla base di quanto sopra, con apposite note protocollate agli atti del Servizio risorse umane sono stati contattati nell'ordine il secondo, il terzo ed il quarto candidato idoneo, i quali hanno espressamente rispettivamente trasmesso note di rinuncia all'assunzione, anche queste agli atti del servizio risorse umane;

chè in data 12/04/2021, con prot. n. 6558, è stata inviata al candidato Sig.ra Monica Beretta, quinto idoneo nella succitata graduatoria, apposita comunicazione relativa all'assunzione di cui alla presente determinazione;

Che la Sig.ra Monica Beretta, con propria nota prot. n. 6638 del 12/04/2021, ha comunicato la propria accettazione all'assunzione a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Canegrate, in qualità di istruttore tecnico, categoria giuridica ed economica C1, presso l'Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente - servizio ambiente, agli atti del servizio risorse umane;



Che risulta pertanto necessario procedere, a far data dal 01/05/2021, all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale, nella persona di Monica Beretta, inserendola nell'organico dell'Ente, in cat. C, posizione giuridica ed economica C1, profilo professionale istruttore tecnico, presso l'Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente – servizio ambiente;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

- 1) di procedere all'assunzione, sulla base di quanto indicato in premessa, di una unità di personale di categoria C, posizione giuridica ed economica C1, profilo professionale istruttore tecnico, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, a seguito di scorrimento della graduatoria concorsuale del Comune di Cesate, approvata con determinazione n. 72/2021 del 02/03/2021, a seguito di assenso all'accordo da parte del Comune di Cesate medesimo, nella persona di Monica Beretta, quinto candidato idoneo, inserendo la medesima nell'organico dell'Ente presso l'Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente - servizio ambiente, a far data dal 01 maggio 2021;
- 2) di procedere, ai sensi di legge, con la verifica dell'idoneità fisica al lavoro;
- 3) di riservarsi, a seguito dell'esito delle certificazioni necessarie richieste dal Servizio Risorse Umane ai fini dell'assunzione (casellario giudiziale, carichi pendenti, certificati nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia), eventuali ed ulteriori adempimenti;
- 4) di disporre il periodo di prova di n. 6 mesi, previsto dalla vigente normativa e dalle disposizioni contrattuali vigenti, a far data dal 01/05/2021;
- 5) di demandare a successivo ed apposito atto del Servizio risorse umane la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
- 6) di dare atto che la somma necessaria per la retribuzione è stata preventivata sugli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2021/2023.




IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TRIBUTI PERSONALE DEMOGRAFICI  
Enrico Cozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Cozzi", written over the printed name.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000.



Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 23 APR. 2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 23 APR. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Teresa La Scala

nl